

**COMMENTI ANIA AL DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE CONSOB
PUBBLICATO IL 26 GENNAIO 2010 AVENTE PER OGGETTO:**

**“OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI SOGGETTI VIGILATI – INTEGRAZIONE
AL DOCUMENTO DI GIUGNO 2009”**

Desideriamo in primo luogo ringraziare per l’opportunità che ci viene offerta di commentare la seconda consultazione del documento avente ad oggetto nuovi obblighi di comunicazione degli intermediari nei confronti della CONSOB.

A tale riguardo riteniamo importante fornirVi un commento di carattere generale e, nella seconda parte del documento, alcune osservazioni di dettaglio.

COMMENTO GENERALE

Il documento in oggetto tiene conto di diverse osservazioni evidenziate nel corso della prima consultazione e, con riferimento alle modifiche introdotte, risulta maggiormente allineato alle modalità gestionali che caratterizzano le imprese di assicurazione.

Sottolineando, pertanto, il nostro apprezzamento per l’accoglimento di alcuni adattamenti, auspichiamo che anche le ulteriori osservazioni presentate nel corso della prima consultazione possano essere recepite nella disciplina finale in tema di nuovi obblighi informativi, con particolare riferimento agli adattamenti richiesti in relazione al piano industriale – che proponiamo di ridenominare con "programma di attività per la vendita diretta di prodotti finanziari assicurativi" – e all’orizzonte temporale di sviluppo dello stesso – che proponiamo di sostituire con "orizzonte temporale di sviluppo del programma coerente con i piani previsionali della compagnia", in modo da garantire una maggiore coerenza tra quanto richiesto da parte della CONSOB e quanto effettivamente pianificato dall’impresa.

Inoltre, riteniamo importante ribadire l’auspicio che possano essere individuate opportune forme di coordinamento tra CONSOB e ISVAP, al fine di razionalizzare l’invio di informazioni e dati da parte delle imprese.

È altresì auspicabile che l'entrata in vigore degli adempimenti informativi in parola avvenga secondo una tempistica congrua (non prima del 2011) al fine di consentire alle imprese di porre in essere i necessari interventi sulle procedure interne e sui sistemi informativi.

OSSERVAZIONI DI DETTAGLIO

In considerazione del fatto che il documento in consultazione riconduce chiaramente i nuovi obblighi informativi alla raccolta di prodotti finanziari assicurativi effettuata dalle imprese in via diretta e, tenendo conto di alcune precisazioni fornite da codesta Autorità nel Documento di consultazione¹, riteniamo ragionevole ipotizzare che alcuni degli adempimenti previsti nel documento posto in consultazione il 19 giugno 2009 verranno eliminati o adattati in modo da ricondurli nell'ambito della vendita diretta. Ci riferiamo ad esempio:

- all'indicazione delle deleghe in materia di selezione e costruzione della gamma di prodotti finanziari assicurativi (All. II.14, lett. A. Informazioni Generali, punto 4. Sistema delle deleghe);
- ai riferimenti all'ideazione dei prodotti nell'ambito della descrizione degli accordi intercorrenti con gli intermediari abilitati per quanto riguarda la vendita mediante il canale della bancassurance (All. II.14, lett. A. Informazioni Generali, punto 5. Rete commerciale);
- alle indicazioni sulla politica di prodotto previste nell'ambito del Piano industriale (All. II.14, lett. B. Piano Industriale).

In merito alle informazioni da indicare nella tabella di cui all'All. II.13, si condivide la precisazione relativa ai prodotti distribuiti senza l'utilizzo del Prospetto d'offerta, ai sensi del regime di inapplicabilità ed esenzione di cui all'art. 34-ter del Reg. CONSOB n. 11971/1999 come modificato e integrato dalla Delibera CONSOB n. 16840/2009 (per i quali, in luogo del codice prodotto risultante dal Prospetto depositato in CONSOB, si dovrà indicare il codice alfanumerico adottato dall'impresa di assicurazione segnalante per identificare il prodotto nei propri sistemi aziendali).

Sempre con riferimento alla citata tabella sarebbe utile, a nostro avviso, chiarire il perimetro delle informazioni richieste su premi lordi contabilizzati, caricamenti sui premi e flussi commissionali sulle masse gestite. Le note di compilazione indicano infatti che i dati da fornire devono riguardare sia i contratti distribuiti nel semestre di riferimento, sia quelli distribuiti "antecedentemente" che hanno generato premi nel semestre di riferimento. Relativamente a tale ultimo aggregato sarebbe opportuno individuare la data di effetto a partire dalla quale i contratti devono essere considerati utili ai fini della compilazione della tabella.

¹ Riprendendo alcune delle precisazioni contenute nel documento, codesta Autorità ricorda quanto segue: "Le regole di condotta recate dal TUF trovano applicazione limitatamente alle fasi di "sottoscrizione e collocamento" (cfr. comma 1 del citato art. 25-bis del TUF) dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione, e non invece sul "processo produttivo" realizzato a monte per l'ideazione del prodotto e la gestione da parte della compagnia di assicurazione delle risorse investite dai risparmiatori. Tale ultimo ambito continua, quindi, ad essere presidiato dall'Isvap, autorità di vigilanza cui l'ordinamento assegna competenze in materia in specie di stabilità del settore assicurativo."

In tal senso, sembra, a nostro avviso, che possa risultare maggiormente coerente con le finalità e il contesto dei nuovi obblighi informativi escludere i dati relativi a contratti collocati anche, ad esempio, più di dieci anni fa, in molti casi per prodotti non più in commercializzazione da tempo, prima delle attuali regole in tema di prodotti finanziari assicurativi.

Pertanto, vi chiediamo cortesemente di confermarci che le informazioni da riportare nella tabella in precedenza menzionata siano limitate ai prodotti finanziari assicurativi distribuiti dalle imprese in via diretta mediante il prospetto informativo CONSOB.

Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Roma, 26 febbraio 2010